

**To the European Commission**  
**Directorate-General Competition**  
**State Aid Greffe**  
[stateaidgreffe@ec.europa.eu](mailto:stateaidgreffe@ec.europa.eu)

Procedura: **State Aid S.A.38399 (2018/E) – Corporate taxation of Ports in Italy.**

Oggetto: intervento ex art. 108(2) TFUE della International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T., rappresentata dal suo Segretario Generale Paolo G. Parovel, Secretary-General, con sede in Trieste | Trst piazza della Borsa 7, 34121; email: [secretariat@ipr-fft.one](mailto:secretariat@ipr-fft.one)

Sintesi: la procedura considera incluso tra i porti italiani e dell'UE anche il Porto Franco internazionale ed il porto doganale dell'attuale Free Territory of Trieste la cui amministrazione civile è sub-affidata fiduciariamente al Governo italiano dai Governi degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord quali amministratori primari per conto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; detta inclusione è pertanto erronea, costituisce violazione degli artt. 3(5), 5(2), 21(1), 52(2) TUE e dell'art. 351 TFUE, e non è consentita dall'art. 355(3) TFUE.

Corrispondenza precedente: informazioni preliminari della I.P.R. F.T.T. alla Commissione Europea dd. 31.5.2018 (SG 2018/05/02) e dd. 20.6.2018 (SG 2018/06/05); risposte interlocutorie della Commissione Europea dd. 15.6.2018 COMP.H3/PS/DC e dd 28.6.2018 COMP.H3/PS/hvds.

Documenti allegati: Expertise SG-2017-LC-M-V-en, “Il corpus normativo di diritto italiano che ratifica ed esegue gli obblighi giuridici internazionali della Repubblica Italiana e del Governo italiano verso l'attuale Free Territory of Trieste e quelli connessi verso gli altri Stati e verso le Nazioni Unite”.

---

La International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste presenta i propri complimenti alla Commissione Europea ed ha l'onore di richiamare la sua attenzione sulle seguenti circostanze riguardanti la procedura in epigrafe sul mancato assoggettamento delle attività economiche svolte dai porti italiani all'imposta italiana sul reddito delle società.

1. L'ordinamento giuridico italiano stabilisce che possono essere sottoposte alle imposte sui redditi dello Stato italiano soltanto le persone fisiche e giuridiche che si trovano sul suo territorio (artt. 3 e 73 TUIR - D.P.R. 91/1986) e che, analogamente, possono essere

sottoposte all'IVA dello Stato italiano soltanto le cessioni di beni, le prestazioni di servizi le importazioni effettuate nel suo territorio (art. 1 DPR 633/1972).

2. La procedura in epigrafe considera erroneamente inclusi tra i porti dell'Italia – e quindi dell'UE – anche il Porto Franco internazionale ed il porto doganale dell'attuale Free Territory of Trieste la cui amministrazione civile è sub-affidata fiduciarmente al Governo italiano dai Governi degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord quali amministratori primari per conto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

3. Dall'esame dei documenti della procedura pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 10 gennaio 2020 è infatti risultato che:

a) l'inclusione erronea del Porto Franco internazionale e del porto doganale dell'attuale Free Territory of Trieste nella procedura è avvenuta perché il Governo italiano sub-amministratore fiduciario ne ha affidata la gestione ad un'Autorità portuale italiana denominata «*Autorità Portuale di Sistema del Mare Adriatico Orientale: Trieste e Monfalcone*»;

b) la procedura dovrebbe perciò coinvolgere detta Autorità Portuale italiana soltanto per quanto riguarda la gestione del porto italiano di Monfalcone;

c) nel merito della procedura, le risposte delle autorità italiane non superano le contestazioni della Commissione, nemmeno per quanto riguarda gli aiuti esistenti prima del 1958 (le Autorità portuali italiane sono state costituite con legge del 1994);

d) è dunque ragionevole prevedere che la decisione finale dell'UE Europea sarà sfavorevole all'Italia.

e) le autorità italiane hanno inoltre omesso di informare doverosamente la Commissione che il Porto Franco internazionale ed il porto doganale di Trieste non sono porti italiani, né dell'UE;

f) tale grave omissione delle autorità italiane rende ora necessario l'intervento diretto di questa Rappresentanza nella procedura ex art. 108(2) TFUE.

4. Per tali motivi, questa Rappresentanza interviene direttamente nella procedura ex art. 108(2) TFUE richiamando integralmente il proprio precedente scambio di informazioni con la Commissione in soggetta materia (maggio-giugno 2018) e si riserva di fornire alla Commissione ogni altra informazione e documentazione necessaria a garantire il pieno rispetto dei diritti e doveri di tutte le parti direttamente o indirettamente coinvolte.

5. Questa Rappresentanza rende evidente alla Commissione Europea che il Porto Franco internazionale ed il porto doganale dell'attuale Free Territory of Trieste non possono venire sottoposti alla tassazione italiana sui redditi delle società, né ad altre imposizioni fiscali italiane, poiché essi non sono porti dello Stato italiano, né dell'Unione Europea.

**6.** La sovranità dello Stato italiano su Trieste e sul suo porto è iniziata nel 1920 e cessata dal 15 settembre 1947 per l'entrata in vigore del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia (UNTS, Vol. 49, No 747), che costituisce il Free Territory of Trieste nel previsto regime di governo provvisorio (art. 21; Allegati VI, VII, IX, X) ed il Porto Franco internazionale di Trieste quale suo ente di Stato (allegato VI art. 34, Allegato VII art. 2 quarto comma, Allegato VIII art. 2).

**7.** Il Trattato di Pace con l'Italia del 1947 costituisce inoltre sul Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste diritti generali di tutti gli Stati (Allegato VIII artt. 1, 5.1, 10 e 16) e diritti ed obblighi speciali degli Stati centro-europei privi di accesso al mare; Svizzera, Cechia, Slovacchia, Austria, Ungheria (Allegato VI art. 33, Allegato VIII art. 21) e di quattro Stati membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite: Francia, Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Stati Uniti d'America, Russia (Allegato VIII art. 21).

**8.** Il Porto Franco internazionale di Trieste ha perciò esistenza giuridica soltanto quale ente di Stato del Free Territory of Trieste istituito dal Trattato di Pace del 1947 e gestito secondo le disposizioni specifiche dello stesso Trattato.

**9.** I confini definitivi dell'attuale Free Territory of Trieste sono quelli determinati con l'Italia dagli artt. 4 e 21 del Trattato di pace del 1947 ed i suoi confini definitivi con la Repubblica di Slovenia sono quelli stabiliti secondo le Risoluzioni delle Nazioni Unite S/RES/753(1992), A/RES/46/238, S/RES/754(1992), A/RES/46/236, S/RES 777(1992), A/RES/47/1, per gli effetti di cui all'art. 30.3 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati (l'efficacia della convenzione bilaterale italo-jugoslava del 10 novembre 1975 era limitata esclusivamente, dal suo art. 7, alle relazioni tra i due Stati firmatari, senza pregiudizio per i diritti e gli obblighi delle terze parti).

**10.** Il Governo italiano esercita sull'attuale Free Territory of Trieste e sul suo Porto Franco internazionale soltanto un sub-mandato di amministrazione civile provvisoria che è affidato fiduciarmente alla sua responsabilità, con un Memorandum firmato a Londra il 5 ottobre 1954, dai Governi degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord quali amministratori primari per conto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

**11.** Il Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 ed il Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 sono strumenti multilaterali vigenti del diritto internazionale (cfr.: *U.S. Department of State, Treaties in Force – A List of Treaties and Other International Agreements of the United States in Force on January 1, 2019*), e sono recepiti ed eseguiti nell'ordinamento italiano con prevalenza su tutte le altre leggi italiane in vigore dal DlgsCPS 1430/47 ratificato con L. 3054/52, dal DPR 27 ottobre 1954 e dalla L.cost. 1/1963 (artt. 1, 2, 4, 70).

**12.** Gli obblighi del Trattato di Pace con l'Italia del 1947 verso il Free Territory of Trieste sono direttamente vincolanti per 15 Paesi Membri dell'UE, quali firmatari del Trattato (Italia, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Grecia, Polonia), loro successori (Cechia, Slovacchia, Slovenia, Croazia), o quali firmatari di Trattati che li impegnano a

rispettarlo (Ungheria 1947, Romania 1947, Bulgaria 1947, Finlandia 1947, Austria 1955). La Francia è anche depositaria del Trattato di Pace con l'Italia del 1947.

**13.** Accettando il ruolo di Governo provvisorio dell'attuale Free Territory of Trieste, nel 1954 il Governo italiano si è impegnato anche a rappresentarlo nelle organizzazioni europee ed internazionali delle quali il Free Territory era dal 1947-1953 uno degli Stati membri (ERP, OEEC, EPU, ECMT, ICEM, ICPO-Interpol, etc.), ma ha poi omesso e di esercitare tale rappresentanza in quelle organizzazioni e di provvedere a stipulare gli accordi opportuni tra il Free Territory amministrato e le organizzazioni comunitarie istituite dal 1958 ad oggi.

**14.** Il Governo italiano sub-amministratore ha inoltre omesso gradualmente di applicare al Free Territory of Trieste amministrato il corretto regime fiscale ed il regime portuale internazionale che sono stabiliti dal Trattato di pace, sostituendoli illegittimamente con i regimi fiscale e portuale dello Stato italiano.

**15.** Tali omissioni ed abusi commessi dal Governo italiano sub-amministratore hanno reso necessaria e legittima la costituzione della International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T. quale agenzia di rappresentanza che opera su delega diretta di cittadini, residenti ed imprese del Free Territory e di altri Stati titolari di diritti sul Porto Franco internazionale.

**16.** La I.P.R. F.T.T. ha perciò mandato legittimo ad agire quale soggetto internazionale, in tutte le sedi e con tutti gli strumenti giuridici adeguati, per ottenere il pieno rispetto dei diritti dell'attuale Free Territory of Trieste e dei diritti ed obblighi conseguenti degli altri Stati.

**17.** Nell'esercizio di tale mandato la I.P.R. FTT ha in corso dal 2017 a Trieste anche tre cause civili contro il Governo italiano amministratore per violazioni del regime fiscale del Free Territory of Trieste (cause n. 1757/17, ora n. 139/19 App.; causa n. 4277/18) e per violazioni del regime del suo Porto Franco internazionale nonché per accordi illegittimi con la Repubblica Popolare Cinese (causa 5209/19).

**18.** La I.P.R. F.T.T. ha inoltre già reso evidente alla Presidenza della Commissione Europea con lettera dd. 20.6.2018 (SG 2018/06/05) la necessità di sanare le inadempienze del Governo italiano sub-amministratore stabilendo relazioni tra l'attuale Free Territory of Trieste e l'Unione Europea.

**19.** Qualsiasi decisione dell'UE che considerasse l'attuale Free Territory of Trieste, il suo Porto Franco internazionale ed il suo porto doganale come appartenenti allo Stato italiano ed all'Unione Europea violerebbe gli artt. 3(5), 5(2), 21(1), 52(2) TUE e l'art. 351 TFUE, e non sarebbe consentita dall'art. 355(3) TFUE; costituirebbe perciò un contenzioso internazionale europeo ed extraeuropeo per difetto di giurisdizione delle autorità comunitarie e per violazioni del diritto internazionale e delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite a danno di tutti gli Stati.

**20.** L'art 5(2) TUE limita infatti le competenze dell'Unione Europea a quelle che le sono attribuite dagli Stati membri, gli artt. 3(5) e 21(1) TUE vincolano le sue relazioni

ed attività esterne al rispetto della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, e l'art. 351 TFUE (ex art. 307 TCE, ex art. 234 TCEE) stabilisce che le disposizioni dei trattati comunitari non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 10 gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra.

**21.** Per tali motivi le Autorità comunitarie non hanno mai disconosciuto l'esistenza giuridica dell'attuale Free Territory of Trieste sub-affidato all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano, ed hanno riconosciuto che il Porto Franco internazionale di Trieste è escluso dal territorio doganale dell'Italia e dell'Unione Europea (si veda in particolare la Direttiva n. 69/75/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime delle zone franche, con dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione riguardante il Porto Franco internazionale di Trieste, nonché la Nota 11 gennaio 1991, n. 3722/3522, del Ministero delle Finanze italiano).

**22.** L'art. 52(2) TUE e l'art. 355(3) TFUE (ex art. 299, paragrafo 2, primo comma, e paragrafi da 3 a 6, del TCE, già art. 79.1 TCECA) stabiliscono che le disposizioni dei trattati comunitari si applicano anche ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero, come per i territori soggetti al cessato sistema di amministrazione fiduciaria delle Nazioni Unite, e come per l'attuale Free Territory of Trieste soggetto ad un sistema di amministrazione fiduciaria speciale del Consiglio di Sicurezza secondo la Risoluzione UNSC S/RES/16(1947).

**23.** All'attuale Free Territory of Trieste affidato all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano con mandato fiduciario speciale tale norma è stata perciò applicata dal 21 dicembre 1954 in esecuzione dell'art. 79.1 del TCECA (documenti: *COMMISSION EUROPÉENNE - Secrétariat général - Haute Autorité CECA: inventaire des dossiers 1952-1967 Volume 2 - 7456 - Application du Traité CECA au Territoire de Trieste (Traité CECA, article 79). Vol. 2 (-FR, IT-) CEAB 1, no. 149*).

**24.** I trattati comunitari successivi hanno replicato la norma, ma la sua applicazione è stata condizionata dal sopracitato art. 234 TCEE, poi art. 307 TCE ed attuale art. 351 TFUE, al rispetto dei diritti e degli obblighi internazionali preesistenti degli Stati membri.

**25.** Nel caso dell'attuale Free Territory of Trieste sub-affidato all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano tali obblighi e diritti preesistenti sono quelli stabiliti dal Trattato di Pace con l'Italia del 1947 (che coinvolgono direttamente 15 Stati membri dell'UE) e dall'addizionale Memorandum d'intesa di Londra del 1954, che esegue una parte delle sue disposizioni.

**26.** Ne consegue che l'Unione Europea ed il Governo italiano sub-amministratore non possono applicare legittimamente all'attuale Free Territory of Trieste le disposizioni dei Trattati comunitari che siano in conflitto:

**a)** con le norme del Trattato di Pace che costituiscono dal 15 settembre 1947 il Free Territory of Trieste quale Stato sovrano indipendente nel previsto Regime provvisorio (art. 21; Allegati VI e VII);

**b)** con le norme del Trattato di Pace che danno esecuzione nel Regime provvisorio a tutte le norme compatibili dell'Allegato VI – Statuto Permanente (Allegato VII, art. 2 comma quarto);

**c)** con le norme del Trattato di Pace che vietano al Free Territory of Trieste cessioni di sovranità (Allegato VI, art. 24);

**d)** con le norme del Trattato di Pace che istituiscono il Porto Franco internazionale di Trieste quale ente di Stato del Free Territory of Trieste (Allegato VIII art. 2.1);

**e)** con le disposizioni sul Porto Franco internazionale di Trieste (Allegato VI art. 34; Allegato VIII), che ne stabiliscono anche le esenzioni fiscali (art. 5.2) e l'organo di gestione esclusiva (art. 18);

**f)** con gli obblighi imposti al Governo italiano sub-amministratore dal Memorandum d'intesa riguardante il Free Territory of Trieste firmato a Londra nel 1954.

**27.** Per i motivi sopra esposti le Autorità europee non possono includere il Porto Franco internazionale ed il Porto doganale dell'attuale Free Territory of Trieste nelle procedure di infrazione riguardanti i porti dello Stato italiano.

**28.** Per gli stessi motivi, costituiscono infrazione dei Trattati europei tutti i provvedimenti del Governo italiano che abbiano imposto od impongano all'attuale Free Territory of Trieste, al suo Porto franco internazionale od al suo porto doganale l'applicazione di norme comunitarie che siano incompatibili con i diritti e gli obblighi internazionali stabiliti dal Trattato di Pace con l'Italia del 1947 e dal Memorandum d'intesa del 1954.

---

Questa Rappresentanza ha l'onore di esprimere alla Presidente ed agli altri membri della Commissione Europea i sensi della più alta considerazione, ed ha il dovere di rinnovare loro l'invito a stabilire le opportune relazioni tra l'UE e l'attuale Free Territory of Trieste sub-affidato all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano dai Governi gli Stati Uniti d'America e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord quali amministratori primari per conto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Paolo G. Parovel  
I.P.R. F.T.T. Secretary General  
*[firmato in originale]*